

[Condividi](#)

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l'abbonamento a "Finanza & Fisco" o il suo rinnovo](#)

[\(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/\)](https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

Commenti

[È illegittimo il rigetto \(apodittico e non analitico\) delle dimostrazioni di parte privata nelle indagini finanziarie. A chiarirlo è la Corte di Cassazione](#)
[di Alvisè Bullo e Elena De Campo](#)

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

- Sezioni tributarie

Indagini finanziarie - Regime di prova specifica contraria e oneri motivazionali della sentenza

Le indagini finanziarie tra prova specifica contraria per superare le presunzioni fondate sui movimenti (anche di terzi) e carenze motivazionali della sentenza di merito

Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza

n. 11509 del 3 maggio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamenti e controlli - Dati relativi ai movimenti su conti bancari intestati esclusivamente a terzi, ancorché legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali - Utilizzabilità - Condizioni - Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Motivazione della sentenza d'appello - Contenuto necessario - Decisione sulla fondatezza di un accertamento basato sui

prelevamenti e versamenti su conto corrente – Presunzione del conseguimento di ricavi – Sussistenza – Prova contraria – Onere a carico del contribuente – Regime di prova specifica contraria per superare la presunzione – Conseguenti oneri motivazionali della sentenza – Verifica rigorosa da parte del giudice di merito delle prove fornite dal contribuente con motivazione della sentenza che da espressamente conto del giudizio di inidoneità o idoneità della prove offerte dalla parti – Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 360 c.p.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Provvedimenti del giudice civile – Omessa pronuncia – Configurabilità – Condizioni – Art. 112 c.p.c. – Art. 360 c.c.»

Deduzione degli interessi passivi – Erronea intitolazione del motivo del ricorso

[Gli interessi passivi sono sempre deducibili nei limiti fissati dall'art. 96 del Tuir senza alcun giudizio di inerenza.](#)

[Le condizioni per l'ammissibilità della riqualficazione e sussunzione dei motivi di ricorso in Cassazione](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11642 del 4 maggio 2023:](#) «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Ricorso – Forma e contenuto – Indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Erronea intitolazione del motivo del ricorso – Inammissibilità – Condizioni – Art.

360 c.p.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Detrazioni – Interessi passivi – Disconoscimento parziale degli interessi passivi portati in deduzione, in quanto costi non inerenti – Inammissibilità – Ragioni – Il giudizio di inerenza, con riferimento agli interessi passivi, non deve essere effettuato – Artt. 96 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Fictio iuris dell'incasso giuridico – Nuova posizione della Corte di Cassazione

[Rinuncia dei soci ai crediti. La Corte di Cassazione confuta per la prima volta la tesi dell'incasso giuridico](#)

[Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023:](#) *«ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata – Rinuncia del socio nei confronti della società – Regime fiscale del credito – Ritenuta fiscale -Esclusione – Ragioni – Conseguenze in caso di rinuncia a un credito relativo a un reddito tassato per cassa – Caso di specie – Rinuncia al rimborso del finanziamento erogato nei confronti di una società partecipata, inclusi gli interessi maturati su di esso – Credito oggetto di rinuncia utilizzato per la copertura di perdite – Applicazione del principio del c.d. “incasso giuridico” – Esclusione – Conseguenze – Esclusione dall'applicazione della ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi*

oggetto di rinuncia – Art. 26, quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Tribunali:

Gestioni Inps speciali degli artigiani e commercianti - Iscrizione d'ufficio

Socio accomandatario di S.a.s. cancellato dalla Gestione Inps per messa in liquidazione delle società. Insufficiente, da sola, la qualità di liquidatore per far scattare la (re)iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti

Tribunale di Siracusa - Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza - Sentenza n. 413 del 16 maggio 2023: *«INPS -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Iscrizione nella gestione IVS - Attività di socio di società - Opposizione ad iscrizione alla gestione commercianti - Socio amministratore nonché accomandatario di S.a.s. - Ingresso nella fase di liquidazione della società di persone - Comunicazione obbligatoria “ex lege” di liquidazione - Cancellazione dall’INPS alla gestione commercianti - Nomina di liquidatore della S.a.s. - (Re)iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti per il periodo di liquidazione della società in accomandita semplice fino alla estinzione della S.a.s. a conclusione della fase di*

liquidazione - Motivazione e prova della sussistenza dei presupposti di legge ex L n. 662/1996 (prestazione di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa) per l'iscrizione alla gestione commercianti - Onere della prova - A carico dell'Inps - Conseguenze - Annullamento iscrizione d'ufficio nel caso in cui l'INPS non provi la sussistenza del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti - Comma 1, dell'art. 29, della L. 03/06/1975, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 - Artt. 2272-2283 c.c.»

Prassi

Agenzia delle entrate

Compensi degli amministratori "reversibili" - Deduzione per competenza

La disciplina fiscale del compenso ad amministratore riversato a società Ue non residente

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 330 del 22 maggio

2023: *«IMPOSTE SUI REDDITI – Compenso ad amministratore di società italiana dipendente di consociata Ue non residente – Obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante – Compenso “reversibile” concordato nell’ambito dei gruppi societari tra consociate direttamente riversato a società consociata Ue – Regime di tassazione del compenso in capo ai beneficiari (dipendenti della società Ue consociata non residente) – Non tassabilità (non assumono rilevanza fiscale per l’amministratore né a titolo di reddito di lavoro dipendente né di reddito assimilato) ex art. 51 comma 2, lettera e), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) che dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50 del medesimo TUIR – Regime fiscale in capo alla società consociata italiana – Costo sostenuto deducibile secondo il criterio di competenza (nell’esercizio di deliberazione) e non, invece, secondo il criterio di cassa previsto dall’art. 95, comma 5, del TUIR – Non applicazione della ritenuta d’imposta prevista dall’articolo 24, comma 1-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Ragioni»*

Studi associati – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP

Associazione professionale: le condizioni per scindere ai fini IRAP la partecipazione ai collegi sindacali. Funzioni esercitate senza ricorrere

[alla struttura organizzativa dello studio associato escluse dall'imposta regionale](#)

[Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 338 del 5 giugno](#)

2023: *«IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Presupposto dell'imposta - Esercizio associato di professione liberale - Base imponibile - Associazioni professionali (nella specie, associazione professionale costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro) - Compensi per incarichi di sindaco e amministratore di società di capitali svolti da professionisti che partecipano a un'associazione professionale - Scindibilità dei compensi da non assoggettare ad IRAP - Possibilità - Condizione - Prova che i professionisti, nell'espletamento dell'incarico, non si siano avvalsi in concreto dell'organizzazione messaggi a disposizione dallo studio associato - Prova che l'esercizio delle attività avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno dell'associazione professionale e senza fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione all'associazione medesima - Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»*

Superbonus e altri bonus edilizi

Superbonus. I chiarimenti sulle ultime novità normative

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2023:

«SUPERBONUS – Modifiche alla disciplina di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Proroga e deroghe alla riduzione dell’agevolazione – Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche – Art. 9, del D.L. 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L. 13/01/2023, n. 6 – Commi 10 e 894 dell’art. 1, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Artt. 01, 2 e 2-bis, del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

Sconto in fattura ed errori nella comunicazione di opzioni all’Agenzia delle entrate. In caso di utilizzo in compensazione del credito prima di un nuovo invio della comunicazione corretta la sanzione (ravvedibile) è pari al 30%

Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 348 del 14 giugno

***2023:** «SUPERBONUS – SANZIONI TRIBUTARIE – Sconto in fattura – Erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi – Errata indicazione del codice fiscale del condominio nelle fatture – Conseguente errore nella comunicazione di cessione del credito esercitata ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 – Utilizzo del credito d’imposta esistente prima di un nuovo invio della comunicazione corretta – Differenze ai fini sanzionatori tra inesistenza e non spettanza del credito – Sanzioni applicabili alla compensazione del credito non spettante ma legato ad un intervento realmente eseguito e fatturato – Sanzione del 30% prevista dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»*

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2023 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - n. 52 del 7 giugno 2023:

«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2023-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati

al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.